

Versione anonimizzata

Traduzione

C-372/22 - 1

Causa C-372/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

9 giugno 2022

Giudice del rinvio:

Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo)

Data della decisione di rinvio:

8 giugno 2022

Ricorrente:

CM

Resistente:

DN

[OMISSIS] *Sentenza* [OMISSIS] *dell'8 giugno 2022*

[OMISSIS]

Tra:

[OMISSIS] **CM**, nato il [OMISSIS] 1979 a [OMISSIS] (Francia), residente in [OMISSIS] Lussemburgo, [OMISSIS],

ricorrente [OMISSIS]

[OMISSIS] **e:**

[OMISSIS] **DN**, nata il [OMISSIS] 1978 a [OMISSIS] (Francia), residente in [OMISSIS] (Francia), [OMISSIS]

resistente [OMISSIS],

[OMISSIS]

PROCEDURA

Vista la sentenza [OMISSIS] del 1° dicembre 2020, che ha sospeso il procedimento sino alla pronuncia del giudice per le questioni familiari presso il Tribunal judiciaire de Nanterre (Tribunale di primo grado di Nanterre, Francia) in merito alla sua competenza territoriale internazionale [OMISSIS].

[OMISSIS]

Oggetto del proseguimento del dibattimento

[OMISSIS] Il giudice per le questioni familiari ha fissato un'udienza all'11 maggio 2022 per difese orali limitate alle questioni di litispendenza e di competenza territoriale internazionale.

[OMISSIS] CM sostiene che la competenza territoriale internazionale spetta al giudice del rinvio sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (in prosieguo: il «regolamento n. 2201/2003»), nella misura in cui il criterio temporale di competenza di detto articolo sia il lecito trasferimento della residenza, senza che abbia rilevanza la data della sentenza; pertanto, nella misura in cui la sentenza [OMISSIS] del 12 giugno 2020 [OMISSIS] ha fissato la data del trasferimento al 30 agosto 2020, [OMISSIS]egli era, a suo avviso, legittimato ad adire il giudice per le questioni familiari lussemburghese fino al 30 novembre 2020. Alla luce delle decisioni adottate in Francia, non vi sarebbe più litispendenza ai sensi dell'articolo 19 del regolamento n. 2201/2003. Rispetto all'articolo 15 di detto regolamento, l'articolo 9, paragrafo 1, sarebbe destinato ad applicarsi in via prioritaria, in quanto l'articolo 8 vi rinvia espressamente. Inoltre, le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sarebbero cumulative e non sarebbero soddisfatte nel caso di specie, in quanto il giudice per le questioni familiari di questo Tribunale sarebbe il più adatto a decidere, poiché conoscerebbe i minori e i fatti di causa. Dal momento che il giudice francese avrebbe declinato la propria competenza, un'applicazione dell'articolo 15 costituirebbe, nel caso di specie, una forma di diniego di giustizia.

[OMISSIS] DN ritiene parimenti che non vi sia più litispendenza alla luce delle decisioni francesi intervenute. Per contro, essa ritiene che nel caso di specie dovrebbe applicarsi l'articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 e dichiara espressamente di accettare un trasferimento della causa, come richiesto dal paragrafo 2, *in fine*, di detto articolo. Essa fa valere che nella fattispecie sarebbero soddisfatti tutti i criteri pertinenti previsti dall'articolo 15, paragrafo 3, , cosicché le autorità giurisdizionali francesi sarebbero più adatte delle autorità giurisdizionali lussemburghesi a trattare il caso.

Fatti e antecedenti

Con sentenza [OMISSIS] del 12 giugno 2020, il giudice per le questioni familiari aveva statuito come segue, su domanda presentata dai figli minori avuti in comune [OMISSIS] AF e [OMISSIS] BG:

«(...) fissa il domicilio legale e la residenza abituale dei figli minori avuti in comune [OMISSIS] AF nato il [OMISSIS] 2009 e [OMISSIS] BG nata il [OMISSIS] 2010, presso [OMISSIS] DN, con effetto dal 31 agosto 2020.

dichiara [OMISSIS] che CM eserciterà il diritto di visita dei figli minori avuti in comune [OMISSIS] AF e [OMISSIS] BG, nonché il diritto di ospitarli [OMISSIS] secondo le seguenti modalità, con effetto dal 31 agosto 2020, salvo accordo migliore delle parti:

[OMISSIS] [modalità di esercizio del diritto di visita]

Questa sentenza è passata in giudicato [OMISSIS].

Si ricorda che nella presente causa, a seguito della sentenza [OMISSIS] del 1° dicembre 2020, il giudice per le questioni familiari di questo Tribunale aveva sospeso il procedimento, ai sensi degli articoli 19 del regolamento n. 2201/2003 e 12 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, sino alla pronuncia del giudice per le questioni familiari presso il Tribunal judiciaire de Nanterre (Francia) in merito alla sua competenza territoriale internazionale [OMISSIS].

Con sentenza del 17 settembre 2021, il giudice per le questioni familiari presso il Tribunal judiciaire de Nanterre (Francia) aveva statuito come segue, ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2201/2003:

«(...) - che il 14 ottobre 2020, ossia entro tre mesi dal lecito trasferimento dei figli minori, [OMISSIS] CM ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, Lussemburgo) al fine di modificare le modalità del diritto di visita e di ospitare [OMISSIS]

- che non risulta in alcun modo che [OMISSIS] CM abbia accettato la competenza delle autorità giurisdizionali francesi.

Di conseguenza, alla luce dei testi summenzionati, il Tribunal judiciaire de Nanterre è territorialmente incompetente.

[OMISSIS]».

Con sentenza del 3 marzo 2022, la Cour d'appel de Versailles (Corte d'appello di Versailles, Francia) si è dichiarata «*non adita con l'atto [di appello] presentato da [OMISSIS] DN [OMISSIS]*».

[OMISSIS]

Motivazione della decisione

La sentenza [OMISSIS] del 12 giugno 2020 contiene:

- da un lato, la seguente motivazione, relativa all'interesse dei minori [OMISSIS] AF e [OMISSIS] BG, quanto all'effetto differito del cambiamento di domicilio legale e di residenza abituale: «*al fine di consentire ai minori di completare l'anno scolastico in Lussemburgo e di compromettere il meno possibile eventuali piani già previsti per le vacanze estive, si deve dichiarare che tale cambiamento avrà luogo con effetto dal 31 agosto 2020, alla vigilia della ripresa scolastica a [OMISSIS] (Francia)*»;

[OMISSIS]

Per l'effetto differito così conferito, il deposito del ricorso di [OMISSIS] CM, avvenuto il 14 ottobre 2020 dinanzi al giudice del rinvio, vale a dire sei giorni dopo quello depositato da [OMISSIS] DN a Nanterre (Francia), si colloca certamente entro il periodo di tre mesi dal trasferimento *effettivo* dei minori, avvenuto il 30 agosto 2020, ma anche più di quattro mesi dopo la pronuncia della sentenza [OMISSIS] del 12 giugno 2020 che ha *deciso* su tale trasferimento, sentenza poi divenuta definitiva [OMISSIS].

La Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «CGUE») ha deciso, in merito all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003:

- «*l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che: per poter stabilire che un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore ha un legame particolare è più adatta, il giudice competente di uno Stato membro deve accertarsi che il trasferimento del caso a detta autorità giurisdizionale sia idoneo ad apportare un valore aggiunto reale e concreto al trattamento dello stesso, in particolare tenendo conto delle norme di procedura applicabili in detto altro Stato membro; per poter stabilire che un siffatto trasferimento corrisponde all'interesse superiore del minore, il giudice competente di uno Stato membro deve in particolare accertarsi che tale trasferimento non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore» (sentenza della CGUE del 27 ottobre 2016, causa C-428/15);*

- *«l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui le due autorità giurisdizionali adite sono competenti nel merito in forza, rispettivamente, degli articoli 12 e 8 di tale regolamento»* (sentenza della CGUE del 4 ottobre 2018, causa C-478/17).

Nel caso di specie, i quattro criteri pertinenti (dal momento che il quinto, relativo a «*misure di protezione del minore*», non è applicabile alla fattispecie) previsti dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003 per l'esistenza di un legame particolare, benché testualmente alternativi, sono cumulativamente soddisfatti in relazione a [OMISSIS] AF e [OMISSIS] [a] BG:

- a) i minori, dopo il trasferimento avvenuto il 31 agosto 2020, hanno manifestamente acquisito una residenza abituale in Francia,
- b) i minori avevano già storicamente la propria residenza abituale in Francia, poiché la sentenza [OMISSIS] del 21 gennaio 2019, pronunciata tra le parti, afferma al riguardo che *«entrambe le parti sono originarie della regione parigina e la famiglia vi ha risieduto fino al suo trasferimento in Lussemburgo, che è stato effettivo per [OMISSIS] CM il 1° luglio 2015 e per [OMISSIS] DN [OMISSIS] alla fine del mese di agosto 2015»*,
- c) i due minori sono cittadini francesi,
- d) la madre, [OMISSIS] DN, ha la sua residenza abituale in Francia.

Peraltro, alla luce dei fatti di causa, il giudice per le questioni familiari di questo Tribunale ritiene che qualsiasi misura istruttoria che sarà probabilmente chiamato ad adottare, tenuto conto dell'età dei minori e del fatto che la sentenza [OMISSIS] del 12 giugno 2020 risale a quasi due anni fa, o richiederà l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (applicabile a partire dal 1° luglio 2022), o creerà difficoltà legate alla lontananza geografica (ad esempio, un'audizione di minori ai sensi dell'articolo 388-1 del code civil (Codice civile). Infine, nell'ipotesi in cui il ricorso [OMISSIS] di CM relativo alle modalità del suo diritto di visita e di ospitare fosse ricevibile, il giudice per le questioni familiari francese sarebbe più adatto a valutare la situazione di fatto dei minori residenti abitualmente nel territorio francese dal 30 agosto 2020, e a prescrivere, se del caso, modalità pertinenti rispetto al contesto sociale e alle possibilità concretamente offerte; si tratterebbe, quindi, effettivamente di un

«*valore aggiunto reale e concreto*» come previsto dalla citata sentenza della CGUE del 27 ottobre 2016.

Per dichiararsi territorialmente incompetente, il giudice per le questioni familiari presso il Tribunal judiciaire de Nanterre (Francia) ha implicitamente, ma necessariamente, considerato che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, previsto «*in deroga all'articolo 8*» del medesimo regolamento, si applicasse con esclusione di detto articolo [OMISSIS] [8, che enuncia una] competenza di principio [OMISSIS] che, secondo la sentenza della CGUE del 4 ottobre 2018, osta all'applicazione dell'articolo 15, formulato «*in via eccezionale...*».

Alle condizioni così descritte, nel caso di specie si tratta di chiarire l'articolazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 rispetto agli articoli 8 e 15 del medesimo regolamento, in modo da rispondere ai motivi dedotti dalle parti e al fine di statuire sulla competenza territoriale internazionale. Occorre, inoltre, accertarsi che la competenza residuale dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 non costituisca, se del caso, di fatto e attraverso un'interpretazione estensiva, un appiglio per considerazioni di mera tattica giudiziaria (come: agevolazioni relative ai termini e ai presupposti processuali richiesti, che variano a seconda degli Stati membri; beneficio del criterio di competenza ad hoc previsto dall'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari - che sarebbe l'unico, nel caso di specie, a consentire di fondare, in tale materia, la competenza territoriale internazionale del giudice per le questioni familiari lussemburghese).

Occorre, pertanto, sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni formulate nel dispositivo della presente sentenza [OMISSIS].

PER QUESTI MOTIVI:

[OMISSIS] dispone la sospensione del procedimento e sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni:

- I. Se l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, si applichi:
 - a. a una domanda di modifica di un diritto di visita ai sensi dell'articolo 2, punto 10), di detto regolamento, presentata dal titolare di tale diritto di visita in forza di una decisione giurisdizionale avente effetto differito motivato dall'interesse dei minori, ma definitiva e passata in giudicato, emessa nello Stato

della precedente residenza abituale dei minori più di quattro mesi prima dell'adizione effettuata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1,

- b. e ciò in via esclusiva, escludendo cioè la competenza di principio prevista dall'articolo 8 di detto regolamento,

anche se il considerando 12 di detto regolamento specifica che *«le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si [informano] all'interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza (...)»*.

- II. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la competenza così radicata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, prevista *«in deroga all'articolo 8»* di detto regolamento, osti all'applicazione dell'articolo 15 del medesimo regolamento, previsto *«in via eccezionale»* e *«ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore»*.

[OMISSIS]

DOCUMENTO DIVERSO